SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione nazionale per le società e la Borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 2019.

Modifica dell'articolo 10.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 e relativo alla «Domanda di pagamento intermedia».

L'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare gli articoli 45 e 63;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;

Visto il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, anche detto bando;

Visto il decreto ministeriale n. 15180 del 28 marzo 2019 che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari dei finanziamenti possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 e 63), successivamente al decreto di concessione del finanziamento (art. 1)».

Visto l'art. 10.3 del suddetto bando «Domanda di pagamento intermedia» che prevede che «i beneficiari possono chiedere pagamenti intermedi correlati alla spesa effettivamente sostenuta solo a seguito della rimodulazione del quadro economico» e che le «domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nel seguente schema:

prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;

seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;

terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»

Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26 marzo 2019 con il quale l'Autorità di gestione ha approvato la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue»;

Visto l'art. 38 del reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 recante il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, ai sensi del quale la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'art. 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 20 novembre 2019, con la quale è stata approvata la modifica del PSRN - notificata alla Commissione europea tramite il sistema informativo SFC 2014 in data 18 settembre 2019 - che consente di scorrere la graduatoria di merito della misura 4.3 del PSRN ammettendo al sostegno domande idonee al sostegno per ulteriori 97 milioni di euro;

Considerato che l'attuale disposizione relativa alle domande di pagamento intermedie, potendo essere presentate per importi percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a scaglioni per lo meno pari o superiori al 20%, comporta che nel corso del 2020, la misura 4.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale con ogni probabilità non potrà contribuire a raggiungere gli obiettivi di spesa, atteso che i decreti di concessione del sostegno sono stati adottati nel mese di maggio 2019, ad eccezione di uno adottato nel mese di giugno 2019 e che le procedure di gara, a termini di bando di selezione delle proposte progettuali, devono concludersi entro un anno dal decreto di concessione del finanziamento;

Considerato che le domande ammesse a finanziamento in seguito allo scorrimento della graduatoria, concorreranno presumibilmente alla spesa per il 2020, solo per l'importo dell'anticipo di concessione;

Evidenziato che occorre incrementare il flusso della spesa pubblica al fine di partecipare al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del Programma nazionale di sviluppo rurale per ciascuno degli anni del programma, contribuendo senza soluzione di continuità ad evitare il disimpegno automatico dei fondi;

Ritenuto che si debba modificare l'art. 10.3 del bando, laddove dispone che:

«le domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nel seguente schema:

prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;

seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;

terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»;

Ritenuto altresì, in base ai dati storici della spesa su programmi nazionali analoghi, che possa essere consentito ai beneficiari di presentare domande di pagamento intermedio nel numero massimo di sei all'anno;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10.3 del bando di selezione «Domanda di pagamento intermedia» nella parte in cui recita «Le domande di pagamento intermedio devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nello schema seguente:

prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;

seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;

terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»;

è così modificato «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno.»

Art. 2.

Per effetto della modifica di cui all'art. 1, laddove nel bando o negli allegati, in relazione ai pagamenti intermedi, vengono indicati importi, percentualmente riferiti, al contributo concesso rimodulato, detti importi sono da ritenersi liberi da limiti percentuali, salvo quanto stabilito con riferimento al saldo finale, che non può essere, in ogni caso, inferiore al 10% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 9 dicembre 2019

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 17

20A00916

DECRETO 21 gennaio 2020.

Riconoscimento del Consorzio Roma DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Roma».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinico-

lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Roma DOC, con sede legale in Frascati, Largo donatori di Sangue snc, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Roma»;

Considerato che la denominazione «Roma» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Roma DOC alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Considerata la necessità di modificare lo statuto, a suo tempo approvato, nella prima assemblea straordinaria utile al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alle sopravvenute esigenze normative in materia di consorzi di tutela introdotte dal decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio Roma DOC, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Roma». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Roma, con la nota n. 3898 del 13 gennaio 2020, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Roma»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Roma DOC, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Roma»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Roma DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Roma». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Roma DOC, con sede legale in Frascati, Largo donatori di sangue snc, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Roma».

Art. 3.

1. Il Consorzio Roma DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Roma» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A00897

DECRETO 21 gennaio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina

il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 9 novembre 2016;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA con nota del 20 gennaio 2020 (prot. n. 3952) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP Bresaola della Valtellina;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 settembre 2004 e rinnovato da ultimo con decreto del 9 novembre 2016, al Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina con sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 settembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A00898

DECRETO 21 gennaio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Brunello di Montalcino» e sulle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, successivamente confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Brunello di Montalcino» ed alle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio del vino Brunello di Montalcino può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio del vino Brunello di Montalcino richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Considerato che il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 18838 del 23 dicembre 2019 dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Brunello di Montalcino», «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede legale in Montalcino (SI), via Boldrini, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Brunello di Montalcino» e sulle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A00899

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Cigno cooperativa sociale a responsabilità limitata», in San Giovanni Campano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Cigno cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dal bilancio al 31 dicembre 2018, allegato al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 105,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 168.290,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 160.560,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Il Cigno cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) - (C.F. 02552520609) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 e domiciliato in Roma (RM) - viale Liegi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00876

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio imprese Valconca in breve C.I.V. società cooperativa in liquidazione», in Cattolica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio imprese Valconca società cooperativa in breve C.I.V. società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 15.383,00, si riscontra una massa debitoria di euro 76.648,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 61.265,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario

liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Massimiliano Manuzzi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio imprese Valconca società cooperativa in breve C.I.V. società cooperativa in liquidazione», con sede in Cattolica (RN) - (C.F. 03468850403) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimiliano Manuzzi, (codice fiscale MNZ MSM 68D27 H294N) nato a Rimini (RN) il 27 aprile 1968 e domiciliato in Bellaria - Igea Marina (RN) - via Pisino n. 21/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00878

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kirecò società cooperativa sociale in liquidazione», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Kirecò società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 28 agosto 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 24.009,53, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 188.275,13 ed un patrimonio netto negativo di euro -132.103,89;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e tfr, dalla revoca degli affidamenti bancari da parte di Intesa San Paolo, da azioni esecutive e decreti ingiuntivi poste in essere da diversi creditori e da atto di pignoramento verso terzi;

Vista la nota con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 27 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Valerio Saccomandi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Kirecò società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ravenna (RA) - (codice fiscale n. 02470430394) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Saccomandi, (codice fiscale SCCVLR87A03E730Q) nato a Lugo (RA) il 3 gennaio 1987 e domiciliato in Bagnacavallo (RA), via Puccini, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00879

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «TS Servizi assistenziali società cooperativa sociale», in Lavagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «TS Servizi assistenziali società cooperativa sociale» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 289.725,00, si riscontra una massa debitoria di euro 484.578,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -200.348,00;

Considerato che in data 3 ottobre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Marzi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «TS Servizi assistenziali società cooperativa sociale», con sede in Lavagna (GE), (codice fiscale n. 02283090997) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Marzi, (codice fiscale MRZNDR92L18D969L) nato a Genova il 18 luglio 1992, ivi domiciliato in via Granello, n. 5/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00880

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Turismo sportivo soc. coop. a r.l.», in Berceto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Turismo Sportivo soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 24 maggio 2019, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 405.498,00, si riscontra una massa debitoria di euro 625.558,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -225.884,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base della revoca degli affidamenti, del c/c e della messa in mora da parte dell'Istituto di credito Cariparma, da un procedimento penale in corso da parte della Procura della Repubblica di Parma nei confronti dell'ex presidente per abuso edilizio, dal sequestro conservativo delle strutture presso le quali la cooperativa operava che ha determinato l'interruzione della continuità aziendale, da un'ordinanza del Comune di Berceto (PR) di rimozione di una discarica abusiva rinvenuta presso aree di pertinenza della cooperativa in oggetto;

Considerato che in data 26 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Dario Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Turismo sportivo soc. coop. a r.l.», con sede in Parma (PR) (codice fiscale n. 80003330349) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Dario Morelli, (codice fiscale MRLDRA47M03F357V) nato a Serramazzoni (MO) il 3 agosto 1947 e domiciliato in Parma (PR), piazza Salandra n. 33/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00881

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ravinala società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ravinala società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 483.028,00, si riscontra una massa debitoria di euro 530.205,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -155.393,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, come esposto nel verbale di revisione nonché da un'istanza di fallimento presentata da BPER Credit Management S.c.p.a.;

Considerato che in data 17 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Incerti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ravinala società cooperativa sociale», con sede in Reggio Emilia (RE) - Codice fiscale n. 01318270350 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Incerti, (codice fiscale NCRNCL86T22F463C) nato a Montecchio Emilia (RE) il 22 dicembre 1986 e domiciliato in Reggio Emilia (RE), via Via Emilia S. Stefano, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00882

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «In-Service società cooperativa», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della «In-Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 58.789,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 119.406,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 60.617,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento effettuato dall'agente per la riscossione di Forlì sul c/c societario tenuto presso la filiale MPS di Firenze;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 decembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Cesare Carini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «In-Service società cooperativa», con sede in Forlì (FO) - (C.F. 03878790405) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Cesare Carini, (codice fiscale CRN CSR 53D17 D077M) nato a Cortona (AR) il 17 aprile 1953 e domiciliato in Arezzo (AR), via Campo di Marte n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00883

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prime services società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Prime services società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 6.981,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 147.995,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 156.500,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Elena Sturani;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Prime Services società cooperativa in liquidazione, con sede in Bologna (BO) - (C.F. 03330471206) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Sturani, (codice fiscale STRLNE79R59C265E) nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 ottobre 1979 e domiciliata in Bologna (BO), via Alfredo Calzoni n. 1/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00884

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Promappennino società cooperativa», in Zocca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Promappennino società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 68.769,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 278.862,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -177.179,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e t.f.r. e dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del prof. avv. Nicola Soldati;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Promappennino società cooperativa», con sede in Zocca (Modena) (codice fiscale 01352210361) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Nicola Soldati, (codice fiscale SLDNCL67L25F257C) nato a Modena il 25 luglio 1967 ed ivi domiciliato in via Mario Vellani Marchi n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00886

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Partner soc. coop. in liquidazione», in San Lazzaro di Savena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Partner soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 265.125,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 631.337,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -247.846,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, come esposto nel verbale di revisione, e dalla presenza di un verbale di accertamento dell'INPS di Bologna per irregolarità ed inadempimenti, con richiesta versamento di contributi previdenziali omessi;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Maurizio Calzolari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Partner soc. coop. in liquidazione», con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), codice fiscale 03327841205 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Calzolari, (codice fiscale CLZMRZ61C14D599F) nato a Finale Emilia (Modena) il 14 marzo 1961 e domiciliato in Ferrara, via Giuseppe Fabbri n. 184.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00887

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progettiamo società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Progettiamo società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 65.221,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 120.991,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -204.590,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione, nonché dal credito privilegiato nei confronti del Consorzio Coopalc, dichiarato fallito, totalmente svalutato dalla cooperativa;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del prof. avv. Nicola Soldati;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progettiamo società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (codice fiscale 02344910365) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Nicola Soldati, (codice fiscale SLDNCL67L25F257C) nato a Modena il 25 luglio 1967 ed ivi domiciliato in via Mario Vellani Marchi n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00888

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Intercoser - società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Casalecchio sul Reno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Intercoser - società cooperativa A r.l. in sigla Intercoser soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.796.345,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.016.370,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.329.393,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, e di atto di pignoramento presso terzi posto in essere da parte del creditore agente per la riscossione di Agenzia entrate, come dichiarato dal legale rappresentante della cooperativa nella comunicazione di rinuncia alle controdeduzioni;

Considerato che in data 26 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Lavalle;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Intercoser - società cooperativa a r.l. in sigla Intercoser soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Casalecchio di Reno (BO) - (C.F. 03642560373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Lavalle, (codice fiscale LVL GPP 78E24 F104I) nato a Melfi (PZ) il 24 maggio 1978 e domiciliato in Bologna (BO) - via Emilio Zago n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00877

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mappamondo coop. sociale a r. l.», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mappamondo coop. sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 6 novembre 2019 con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2019, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 109.052,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 198.590,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 118.602,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di una diffida di pagamento da parte del consorzio commercio equo e solidale «Altromercato» per forniture commerciali, dalla sospensione da parte dell'istituto di credito «Credit Agricole» della facoltà di utilizzo dello scoperto di c/c accordato, dalla revoca parziale del contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di chiusura del punto vendita per il quale era stata richiesta l'agevolazione e dalla richiesta di recupero in via stragiudiziale di credito da parte della CTM - Agrofair Italia S.r.l.;

Considerato che in data 27 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marcello Furio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mappamondo coop. sociale a r.l.», con sede in Parma (PR) (C.F. 01718300344) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Furio, (codice fiscale FRUMCL76L19H926M) nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 luglio 1976 e domiciliato in Parma (PR), vicolo Politi n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00885

DECRETO 30 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Città Giardino a r.l.», in Cavenago di Brianza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2019, n. 277/2019, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Città Giardino a r.l.», con sede in Cavenago di Brianza (Monza e Brianza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Gianotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 settembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Vittorio Gianotti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Laura Edvige Bordoli;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Laura Edvige Bordoli, (codice fiscale BRDLDV60C70F205K) nata a Milano il 30 marzo 1960 e domiciliata in Como, via Giuseppe Garibaldi n. 69, in sostituzione del dott. Vittorio Gianotti, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00889

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 10 febbraio 2020;

Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre assicurare che il periodo di assenza da scuola, dovuto alla permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio conseguente al rientro dalle aree a rischio sanitario di cui all'emergenza in rassegna, non pregiudichi l'anno scolastico in corso;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1.

Rientro studenti dalle aree a rischio

1. Il Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2020.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente ai medicinali per uso umano «Zinadiur» e «Zinadril». (Determina n. 141/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazionedell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale […]»;

Vista la determina AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, l'allegato C contenente l'elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, nelle modalità già consentite del *pay-back*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA e la Errekappa Euroterapici S.p.a. con cui è

stato concordato che il risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalità del *pay-back*, sino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;

Tenuto conto che, a seguito dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Errekappa Euroterapici S.p.a., volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001;

Vista la disponibilità manifestata dalla Errekappa Euroterapici S.p.a. a ridefinire con l'AIFA tale accordo e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;

Vista il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito alla proposta in data 24-26 settembre 2019;

Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla società Errekappa Euroterapici S.p.a. in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento ai medicinali «Zinadiur» (benazepril/idroclorotiazide - A.I.C. n. 028193011) e «Zinadril» (benazepril cloridrato- A.I.C. n. nn. 027573029 e 027573031);

Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale ZINADIUR (benazepril/idroclorotiazide):

confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 028193011 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A».

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale ZINADRIL (benazepril cloridrato):

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 027573029 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»;

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027573031 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A».

La modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da parte della società Errekappa Euroterapici S.p.a. di un importo a titolo di *pay-back* come indicato nell'Allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante del provvedimento e pari a 50.000,00 euro per l'anno 2018 e pari a 50.000,00 euro per l'anno 2019.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% I semestre 2019 - alle regioni», specificando comunque nella causale: «Somme dovute per il pagamento tramite *pay-back* per la specialità medicinale ZINADIUR E ZINADRIL - determina AIFA n. 141/2020».

Sono confermate tutte le altre condizioni contenute nell'accordo negoziale in antecedenza stipulato tra l'AIFA e la Errekappa Euroterapici S.p.a., tuttora vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determine autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

ALLEGATO

Società: Errekappa Euroterapici Spa

Specialità medicinali: ZINADIUR e ZINADRIL

	Ammontare sforamento 2018	**Ammontare sforamento 2019**
ABRUZZO	€ 742,38	€ 742,38
BASILICATA	€ 506,80	€ 506,80
CALABRIA	€ 1.326,40	€ 1.326,40
CAMPANIA	€ 3.564,84	€ 3.564,84
EMILIA ROMAGNA	€ 3.741,95	€ 3.741,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 781,32	€ 781,32
LAZIO	€ 1.576,28	€ 1.576,28
LIGURIA	€ 722,42	€ 722,42
LOMBARDIA	€ 10.079,90	€ 10.079,90
MARCHE	€ 2.262,70	€ 2.262,70
MOLISE	€ 180,76	€ 180,76
PA BOLZANO	€ 52,78	€ 52,78
PA TRENTO	€ 390,29	€ 390,29
PIEMONTE	€ 4.145,58	€ 4.145,58
PUGLIA	€ 3.128,19	€ 3.128,19
SARDEGNA	€ 2.285,07	€ 2.285,07
SICILIA	€ 3.836,93	€ 3.836,93
TOSCANA	€ 5.325,17	€ 5.325,17
UMBRIA	€ 652,81	€ 652,81
VALLE D'AOSTA	€ 71,36	€ 71,36
VENETO	€ 4.626,07	€ 4.626,07
ITALIA	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**

20A00904

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2020.

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

l'art. 7, comma 1, lettera *a)*, secondo cui le Autorità di vigilanza di settore adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di adeguata verifica della clientela;

l'art. 23, comma 3, che stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco previsto dal medesimo art. 23, comma 2, e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica;

l'art. 24, comma 4, che stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 del medesimo art. 24 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 25, da adottare in situazioni di elevato rischio;

gli articoli 31 e 32 che stabiliscono, rispettivamente, gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e le relative modalità;

Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

INDICE

Parte Sesta

Prestazioni nei confronti di un soggetto diverso dal cliente

Parte Settima

Astensione

Parte Ottava

Obblighi di conservazione

Parte Nona

Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1

Adeguata verifica rafforzata

Fattori di rischio elevato ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio

Fattori di rischio elevato ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 4, del decreto antiriciclaggio

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

C) Fattori di rischio elevato geografici

Allegato 2

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Destinatari.

Le presenti disposizioni, adottate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *a)*, 23, comma 3, 24, comma 4, 31 e 32 del decreto antiriciclaggio si applicano, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, agli operatori non finanziari indicati dall'art. 3, comma 5, lettera *f)*, del decreto antiriciclaggio, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

1) «alto dirigente»: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto l'operatore ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio;

2) «attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante»: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro;

3) «autorità di vigilanza di settore»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto Autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

4) «cliente»: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con l'operatore; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali riferibili a più soggetti (cointestatari), si considera cliente ciascuno di essi;

5) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

6) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni;

7) «esecutore»: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

8) «FATF/GAFI»: *Financial Action Task Force* o Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito in ambito OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

9) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette»;

10) «identificazione»: acquisizione dei dati identificativi;

11) «intermediari bancari e finanziari»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

12) «MoneyVal»: Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;

13) «network»: soggetto autorizzato a sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. che stipula, in nome proprio e per conto di terzi, contratti con l'operatore per l'esecuzione dell'attività di trattamento del contante;

14) «operatori»: gli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione

nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

15) «operatori di minori dimensioni e complessità operativa»: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un «processato» annuo inferiore a cento milioni di pezzi;

b) un numero di sale conta minore di quattro;

16) «operazione»: l'attività consistente nel trattamento del contante;

17) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

18) «operazione occasionale»: un'operazione consistente nel trattamento del contante non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

19) «organo di controllo»:

il collegio sindacale o il sindaco unico, per le società che adottano il modello tradizionale;

il comitato di controllo sulla gestione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico;

20) «organo di gestione»:

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di gestione, per le società che adottano il sistema dualistico;

l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle società in nome collettivo;

collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle società in accomandita semplice;

il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale;

21) «Paesi terzi ad alto rischio»: Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva 2015/849/UE;

22) «personale»: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

23) «persone politicamente esposte (PEP)»: le persone fisiche indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *dd)* del decreto antiriciclaggio;

24) «processato»: numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;

25) «Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019»: Provvedimento recante «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco»;

26) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

27) «rapporto continuativo»: un rapporto di durata, avente a oggetto il trattamento del contante, che non si esaurisce in un'unica operazione;

28) «regolamento antiriciclaggio»: il regolamento approvato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019;

29) «responsabile antiriciclaggio»: il responsabile della funzione antiriciclaggio di cui all'art. 20 del provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019;

30) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

31) «soggetto servito»: soggetto terzo rispetto al cliente e al titolare effettivo, nei confronti del quale l'operatore effettua in concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute);

32) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo

è instaurato o l'operazione è eseguita. In particolare ai fini delle presenti disposizioni, per «titolare effettivo» si intende:

a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o esegue un'operazione (in breve, «titolare effettivo sub 1»);

b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, «titolare effettivo sub 2»). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, *trust* espressi e/o istituti giuridici affini, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge a essi applicabile, il titolare effettivo sub 2 è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

33) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

PARTE PRIMA

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1. Il principio dell'approccio basato sul rischio.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, gli operatori adottano misure di adeguata verifica la cui frequenza ed estensione è graduata in relazione al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

In relazione a tale approccio sussistono:

a. obblighi di adeguata verifica ordinaria (articoli 17, 18 e 19 del decreto antiriciclaggio);

b. misure di adeguata verifica semplificata (art. 23 del decreto antiriciclaggio);

c. obblighi di adeguata verifica rafforzata (articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio).

2. Criteri generali per la valutazione del rischio.

Gli operatori definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio di carattere soggettivo (criteri concernenti il tipo di cliente) e oggettivo (criteri relativi all'operazione o al rapporto continuativo) indicati nell'art. 17, comma 3 del decreto antiriciclaggio.

2.1. Criteri generali concernenti il tipo di cliente.

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. Per la valutazione del rischio connesso al cliente, l'operatore prende in considerazione:

I. la natura giuridica: l'operatore ha l'obbligo di valutare l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente e, se esistenti, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, prestando particolare attenzione:

a. nelle ipotesi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica:

quando possa essere difficoltosa la comprensione del reale oggetto sociale o l'individuazione del titolare effettivo, come nelle fondazioni, nei *trust* e/o negli istituti giuridici affini;

in presenza di frequenti mutamenti ovvero di elementi di opacità e/o complessità dell'assetto proprietario e/o organizzativo;

b. nelle ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica, alle cariche eventualmente ricoperte in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta.

In tale ambito, l'operatore tiene conto degli indici reputazionali negativi di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni e, in particolare, di eventuali procedimenti penali di cui sia a conoscenza che interessino il cliente, il titolare effettivo e l'esecutore. A tal fine, ogni operatore prevede, nel Regolamento antiriciclaggio, procedure per la gestione accentrata a cura del responsabile antiriciclaggio delle richieste di informazioni provenienti dall'Autorità giudiziaria, dagli Organi investigativi e dalla UIF, mantenendone evidenza, unitamente alle informazioni riguardanti eventuali elementi pregiudizievoli, anche nel fascicolo di adeguata verifica.

In tale ambito l'operatore verifica l'inclusione del cliente e del titolare effettivo nelle «liste» delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo previste dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

II. la prevalente attività svolta: l'operatore, nel momento dell'avvio della relazione, deve acquisire e censire nell'anagrafe aziendale le informazioni in merito all'attività economica svolta dal cliente e dal titolare effettivo, il luogo di svolgimento dell'attività stessa nonché il codice ATECO desunto dai dati camerali. In tale ambito particolare rilievo assume la circostanza che il cliente operi nei settori indicati nell'Allegato 1, punti 6 e 7;

III. il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria, come l'eventuale riluttanza del cliente o dell'esecutore a fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse;

IV. l'area geografica di residenza o sede del cliente e del titolare effettivo: andrà valutata, anche con riferimento alla concreta localizzazione dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo, la presenza di fenomeni di criminalità organizzata suscettibili di alimentare il riciclaggio tramite l'utilizzo di contante. A tal fine andranno presi in considerazione, se pubblicamente disponibili, fattori quali lo svolgimento da parte del cliente dell'attività in territori appartenenti a enti sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa o caratterizzati da fenomeni di economia sommersa o noti per il grado di infiltrazione della criminalità economica. Fra le fonti a tal fine consultabili si annoverano le relazioni semestrali del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti

dalla Direzione investigativa antimafia, le relazioni annuali del Ministero dell'interno sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, le relazioni annuali sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le sintesi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati del *National risk assessment*, le relazioni annuali del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze sulla «Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo», eventuali pubblicazioni in tema di criminalità diffuse da fonti giornalistiche autorevoli, dall'ISTAT e dalla UIF con riferimento alla localizzazione dei fenomeni criminali.

Nel caso di area geografica estera, l'operatore valuta se il Paese figuri fra quelli ad alto rischio individuati dal FAFT/GAFI e/o dalla Commissione europea.

Gli operatori si avvalgono, inoltre, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF.

2.2. Criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione.

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo gli operatori considerano i seguenti criteri generali che fanno riferimento alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo:

I. la tipologia dell'operazione: in tale ambito l'attività da sottoporre ad adeguata verifica è quella di trattamento del contante;

II. le modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo: vanno considerate le ipotesi caratterizzate, nelle fasi d'instaurazione del rapporto o di esecuzione dell'operazione, dalla eventuale interposizione di soggetti terzi. In tale ambito rileva anche l'eventuale presenza di più richieste da parte di un unico cliente (frazionamento ingiustificato di un unico contingente di contante) di procedere al trattamento di contante pur se lo stesso risulti, da informazioni rese dal cliente o comunque acquisite, riconducibile a una provvista unitaria;

III. l'ammontare dell'operazione: l'operatore è chiamato a valutare con particolare attenzione eventuali operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto alle informazioni già acquisite sul profilo economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, lo scopo del rapporto o l'attività prevalente del cliente e del titolare effettivo;

IV. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo: la frequenza delle operazioni (ad esempio, poco frequenti, frequenti, molto frequenti) e il loro volume vanno valutate in relazione all'attività del cliente e allo scopo e natura del rapporto;

V. la ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo: tale valutazione richiede un giudizio di congruità con la situazione patrimoniale o reddituale del cliente e del titolare effettivo. Pertanto, andrà tenuto presente il profilo economico del cliente e il conseguente fabbisogno di servizi di trattamento del contante individuato sulla base delle informazioni acquisite nel momento dell'avvio delle relazioni. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti simili per dimensione, settore economico, area geografica di operatività.

3. Profilatura del cliente.

Ciascun operatore definisce distinte classi di rischio cui associare la clientela, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio, con particolare riferimento a quelli di cui all'Allegato 1.

In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dagli operatori; a ciascuna classe di rischio devono corrispondere adempimenti degli obblighi di adeguata verifica differenti per frequenza ed estensione.

A tal fine, gli operatori, ai sensi dell'art. 22 del decreto antiriciclaggio, acquisiscono dal cliente per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica. In relazione ai rapporti continuativi, gli operatori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio. In ogni caso, gli operatori devono verificare senza ritardo la congruità della classe di rischio già assegnata quando giungano a conoscenza di eventi o circostanze suscettibili di incidere sul profilo di rischio del cliente, anche se riferibili al suo titolare effettivo, come ad esempio:

a. la presenza nella compagine societaria di nominativi che abbiano acquisito, dopo l'avvio delle relazioni, la qualifica di PEP o l'assunzione di tale qualifica da parte del cliente o del titolare effettivo laddove siano persone fisiche;

b. modifiche rilevanti, per volumi o tipologia, dell'operatività del cliente;

c. avvio di procedure concorsuali;

d. irrogazioni di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio o dalla normativa di attuazione;

e. procedimenti penali, procedimenti per danno erariale o ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

f. operatività caratterizzata da un numero consistente di banconote sospette di falsità o danneggiate;

g. ritardi nella trasmissione di informazioni chieste in merito a operazioni sottoposte ad approfondimento;

h. richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, degli Organi investigativi e della UIF.

L'attribuzione della classe di rischio dovrà avvenire, per quanto possibile, attraverso procedure informatiche alimentate da dati e informazioni raccolte dall'operatore avvalendosi di percorsi di analisi strutturati e di questionari sottoscritti dal cliente. Se il sistema informatico che supporta il processo di attribuzione della classe di rischio è fornito da soggetti esterni, gli operatori devono conoscere i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio. Gli operatori assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente applicando, se del caso, classi di rischio più elevate. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

La verifica di coerenza e/o l'attribuzione della classe di rischio è di competenza del responsabile antiriciclaggio che può avvalersi anche di soggetti da lui formalmente incaricati; in questo caso il responsabile antiriciclaggio è tenuto a confermare o modificare la valutazione del delegato.

La transizione di un cliente da una classe connotata da un rischio più elevato a un'altra connotata da un rischio più contenuto, anche se proposta da altre strutture o organi dell'operatore, secondo l'assetto organizzativo adottato e i compiti assegnati, è decisa in maniera motivata dal Responsabile antiriciclaggio.

Tale decisione deve essere comunicata senza ritardo al componente dell'organo di gestione con delega al trattamento del contante. Quest'ultimo potrà confermare le valutazioni del responsabile antiriciclaggio o ripristinare della precedente classe di rischio.

Gli operatori conservano evidenza delle valutazioni condotte dai diversi soggetti intervenuti nel processo di attribuzione del profilo di rischio del cliente.

4. Soggetti serviti.

Qualora l'attività sia in concreto eseguita nei confronti di un soggetto servito, gli operatori prendono in considerazione informazioni relative allo stesso e alla sua operatività, acquisite attraverso il cliente. Tali informazioni sono utilizzate ai fini del monitoraggio del soggetto servito (*cfr.* Parte Seconda, par. 7), del cliente nonché per il corretto assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio. Inoltre, le ripetute informazioni possono consentire agli operatori di rilevare incoerenze o illogicità nella profilatura del proprio cliente, determinandone la modifica del livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (*cfr.* Parte Sesta).

PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Contenuto e scopo degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a. identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore e verifica della loro identità;

b. identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

c. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, in caso di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;

d. esercizio di un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono effettuate:

1. in occasione della instaurazione di un rapporto continuativo;

2. in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti il trattamento di banconote di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;

3. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

4. quando sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dall'operatore).

In ogni caso, le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'attività di cui alla lettera *d)* deve essere svolta secondo le indicazioni del successivo paragrafo 6.

In relazione ai clienti già acquisiti, gli operatori svolgono nuovamente l'adeguata verifica quando si renda opportuno in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente e comunque in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

2. Identificazione del cliente e dell'esecutore.

2.1. Cliente persona fisica.

Per identificare il cliente persona fisica l'operatore, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, deve procedere ad acquisirne i dati identificativi tratti da un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Nel caso in cui il rapporto continuativo o l'operazione occasionale sia riferibile a più persone fisiche o il cliente si avvalga di un esecutore vanno osservate le stesse modalità nei confronti di tutti i cointestatari e dell'esecutore.

2.2. Cliente diverso da persona fisica.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica e, quindi, opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va fatta nei confronti:

del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, nonché di informazioni sulla forma giuridica (ad esempio, impresa individuale, associazione non riconosciuta o associazione riconosciuta, fondazione, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, *trust* e/o istituti giuridici affini), fini perseguiti e/o attività svolta (oggetto sociale) e, se esistenti, gli estremi dell'iscri-

zione nel registro delle imprese e negli albi o elenchi pubblici, ivi compresi quelli tenuti dalle Autorità di vigilanza di settore;

dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente persona fisica e per il quale devono essere acquisite anche informazioni circa la sussistenza e l'estensione del potere di rappresentanza.

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero — quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica — dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto antiriciclaggio, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:

1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'Autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) che siano già stati identificati dall'operatore in relazione a un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare.

3. Identificazione del titolare effettivo.

In fase di avvio del rapporto continuativo o di richiesta di un'operazione occasionale, il cliente va invitato a dichiarare se operi eventualmente per conto di un altro soggetto, fornendo i dati identificativi di quest'ultimo e del suo eventuale titolare effettivo sub 2).

A tal fine, il cliente ha l'obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'operatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, ivi comprese quelle relative alla identificazione del titolare effettivo.

Gli operatori possono adempiere a tale obbligo — anche senza che sia necessaria la presenza fisica del titolare effettivo — contestualmente alla identificazione del cliente, mediante l'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo.

4. Verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore.

La verifica dei dati del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione(1).

Nel caso di cliente persona fisica, gli operatori accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito. Allo stesso modo per l'esecutore, riguardo al quale andrà anche accertata l'effettiva sussistenza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi sono verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata. In tal ultimo caso, devono essere acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, l'operatore verifica i dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura, o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

Quando dagli accertamenti sopra descritti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, gli operatori effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisite. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, gli operatori:

a) effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate *infra*), di cui vanno acquisite — in via autonoma o per il tramite del cliente — e conservate copie in formato cartaceo o elettronico;

b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. A questo fine, viene consultata ogni fonte informativa utile fino a individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo sub 2 e verificarne i dati (ad esempio, l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'art. 21 del decreto antiriciclaggio).

Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del relativo titolare effettivo sub 2:

i. gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità della normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

(1) Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, gli operatori adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi, anche attraverso una traduzione giurata dell'originale.

ii. i registri dei titolari effettivi istituiti in altri Paesi dell'Unione europea in attuazione degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849/UE;

iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi dell'Unione europea; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Gli operatori conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Nel caso in cui il titolare effettivo sia stato individuato applicando il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, del decreto antiriciclaggio andranno indicate le ragioni che non hanno consentito di individuarlo sulla base dei criteri previsti dagli altri commi dello stesso articolo.

Gli operatori che consultano i registri di cui all'art. 21 del decreto antiriciclaggio acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

5. Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali.

Gli operatori acquisiscono e valutano, interloquendo con il cliente o, se diverso da persona fisica, con l'esecutore:

a) le finalità perseguite con la instaurazione del rapporto continuativo o con l'operazione occasionale;

b) le relazioni tra il cliente e l'esecutore, nonché fra il cliente e il titolare effettivo;

c) il settore di attività economica del cliente o l'attività lavorativa dello stesso e in generale le relazioni d'affari del cliente.

È fatta salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni comprese, a titolo esemplificativo, quelle in ordine:

a) all'origine delle banconote trattate;

b) alla situazione economica (ad esempio fonti di reddito) e patrimoniale del cliente e del titolare effettivo nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. Gli operatori verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da essi acquisite autonomamente.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle operazioni occasionali solo in presenza di un elevato rischio.

6. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Il controllo costante consiste nell'analisi delle operazioni effettuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del cliente e del suo profilo di rischio.

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Il regolamento antiriciclaggio deve stabilire, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento è comunque effettuato quando l'operatore rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Il controllo costante può condurre:

alla conferma o modifica del livello di rischio del cliente;

all'individuazione di anomalie o incongruenze da sottoporre al responsabile delle segnalazioni sospette, per la valutazione ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF;

al congelamento dei fondi, all'astensione o alla chiusura del rapporto.

Per l'attività di controllo costante gli operatori si avvalgono di regola di procedure informatiche idonee a produrre report periodici utili a individuare eventuali anomalie e incongruenze, ad esempio mediante il superamento di soglie prefissate.

7. Soggetti serviti.

Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante venga svolto nei confronti di un soggetto servito, l'operatore è tenuto ad acquisire in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività e l'area geografica di residenza/sede del soggetto servito. In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore deve considerare l'opportunità di chiedere al cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito (ad esempio, origine delle banconote trattate, situazione economica e patrimoniale). Tali informazioni devono essere comunque acquisite qualora il soggetto servito operi nei settori di attività indicati nell'Allegato 1, punti 6 e 7.

Gli operatori effettuano il monitoraggio sul soggetto servito mediante l'analisi delle operazioni effettuate, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del soggetto servito.

8. Fascicolo di adeguata verifica.

Ogni operatore è tenuto a predisporre, per ciascun cliente, un fascicolo di adeguata verifica, anche in formato elettronico, che contenga:

a. tutte le informazioni fornite dal cliente, di propria iniziativa o su richiesta dell'operatore, in sede di adeguata verifica, ivi inclusa la copia in formato cartaceo o elettro-

nico, purché non modificabile, del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente utilizzato per la identificazione del cliente e dell'esecutore;

b. l'indicazione delle verifiche condotte ai sensi del paragrafo 4, della presente Parte e delle fonti a tal fine esaminate;

c. la documentazione relativa all'attività di controllo costante condotta, nonché le valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle Autorità che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato;

d. copia delle eventuali richieste di informazioni pervenute dall'Autorità giudiziaria, dagli organi investigativi o dalla UIF con riferimento al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, al soggetto servito o a nominativi cui gli stessi risultino, da informazioni note, collegati da rapporti d'affari o di coniugio, di unione civile, di convivenza, anche di fatto, o da legami di parentela o affinità, entrambi fino al quarto grado;

e. tutte le informazioni acquisite sul soggetto servito e la documentazione relativa all'attività di monitoraggio effettuata sullo stesso.

Nel fascicolo deve essere inserita una «Valutazione conclusiva di adeguata verifica» che, sulla base delle informazioni acquisite e del rilievo attribuito a ciascuna di esse, ha consentito di associare ciascun cliente a una specifica classe di rischio.

PARTE TERZA

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Principi generali.

In caso di clienti a «basso rischio» gli operatori possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte seconda del presente provvedimento.

Per individuare i clienti cui applicare le misure semplificate, gli operatori tengono conto dei fattori di «basso rischio» elencati dall'art. 23, comma 2 del decreto antiriciclaggio(2).

Inoltre, in coerenza con la possibilità attribuita alle Autorità di vigilanza di settore di prevedere ulteriori fattori della specie, può essere ritenuto un fattore di potenziale «basso rischio» lo status di intermediario bancario e finanziario di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio — a eccezione di quelli di cui alle lettere *i)*, *o) s)* e *v)* — e di intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, gli operatori considerano anche la mancata adozione nei confronti dell'intermediario di provvedimenti sanzionatori o di misure di intervento per l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

Anche nel caso di cliente a basso rischio l'operatore valuterà, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito che andrà in ogni caso acquisita in avvio della relazione, l'opportunità di chiedere al cliente informazioni dettagliate sul soggetto servito.

2. Misure semplificate.

Le misure semplificate consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte seconda del presente provvedimento, avendo riguardo a:

a. la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo. Ad esempio, gli operatori possono raccogliere i dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo e rinviare fino a un massimo di trenta giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento;

b. la riduzione delle informazioni da raccogliere. Ad esempio, gli operatori possono verificare i dati identificativi del titolare effettivo sub 2 mediante l'acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità. L'attribuzione al cliente di un livello di rischio basso non esclude l'obbligo di acquisire tempestivamente i dati identificativi aggiornati del cliente e del titolare effettivo;

c. la riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica. Ad esempio, gli operatori possono aggiornare le informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita);

d. la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto. Ad esempio, il controllo costante può avere a oggetto solo le operazioni al di sopra di una certa soglia, purché di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

3. Inapplicabilità delle misure semplificate.

Gli operatori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica nel caso in cui:

sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;

vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate in base ai criteri di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni;

l'attività di monitoraggio e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;

vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(2) In tale contesto, data la peculiarità dell'attività oggetto di regolamentazione (trattamento del contante) non trovano applicazione i fattori di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) «indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione».

PARTE QUARTA

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Principi generali.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli operatori applicano misure rafforzate di adeguata verifica. A tal fine il decreto antiriciclaggio:

a) elenca (*cfr.* art. 24, comma 2) una serie di fattori indicativi di contesti caratterizzati da un elevato rischio di cui gli operatori devono tener conto al fine di individuare i clienti cui applicare misure rafforzate;

b) consente (*cfr.* art. 24, comma 4) alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, di individuare fattori di rischio ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

In particolare, si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

a. i rapporti continuativi e le operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

b. i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni(3);

c. i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Per agevolare gli operatori nella individuazione della clientela cui applicare le misure rafforzate di adeguata verifica, si riportano nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni i fattori di rischio di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo. L'allegato tiene conto solo dei fattori — fra quelli previsti dall'art. 24 del decreto antiriciclaggio — specificamente applicabili agli operatori che trattano il contante.

2. Misure rafforzate.

Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano:

nell'acquisizione e valutazione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;

nell'approfondimento delle informazioni rese sullo scopo e sulla natura del rapporto;

nella maggiore frequenza nell'aggiornamento delle informazioni;

nella richiesta dell'autorizzazione dell'alto dirigente prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione occasionale(4) .

(3) In dette ipotesi, gli operatori adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio.

(4) Gli operatori disciplinano le ipotesi nei quali detta autorizzazione deve essere richiesta.

Inoltre, nei casi di rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, gli operatori:

acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo;

acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

acquisiscono l'autorizzazione di un alto dirigente prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio;

assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Si riportano di seguito esempi esplicativi delle attività da porre in essere per il rafforzamento delle misure di adeguata verifica.

2.1. Raccolta e valutazione di informazioni.

Gli operatori raccolgono e valutano informazioni più approfondite in merito a:

a. assetto proprietario e di controllo del cliente. Nel caso di cliente controllato o comunque partecipato in misura rilevante (oltre il 25 per cento) da società fiduciaria è necessario acquisire e valutare informazioni dettagliate sulla data di accensione del mandato fiduciario, sull'identità del fiduciante e del relativo titolare effettivo, nonché sulle dichiarazioni rese dal fiduciante in merito alla finalità perseguita con l'intestazione fiduciaria;

b. reputazione del cliente e del titolare effettivo, ivi compresa la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei loro confronti, anche attingendo a informazioni pubblicamente accessibili come quelle camerali o comunque disponibili in rete. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari (ad esempio, la titolarità effettiva congiunta di enti giuridici), nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo;

c. rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni sul numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;

d. destinazione delle banconote trattate, e cioè se le stesse debbano essere tenute a disposizione del cliente nel *caveau* dell'operatore, consegnate ad altro operatore, immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente;

e. origine delle banconote da trattare. Queste informazioni hanno particolare rilievo nel caso in cui il trattamento del contante derivi da un'occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che comunque giustifichi il possesso di contante, come nel caso di operazioni chieste da soggetti classificabili come «famiglie consumatrici». A tal fine, gli operatori

fanno riferimento a buste paga, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, per valutare la coerenza della complessiva operatività;

f. ragioni del possesso di un quantitativo di banconote di taglio apicale all'apparenza non giustificato rispetto alla natura del cliente e del titolare effettivo e alla attività da questi svolta.

PARTE QUINTA

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI

Al fine di evitare il ripetersi di procedure e adempimenti e favorire l'economicità nell'ambito dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è consentito agli operatori il ricorso a «terzi attestanti» specificamente indicati dall'art. 26 del decreto antiriciclaggio al fine di assolvere i seguenti obblighi di adeguata verifica, ferma la piena responsabilità dell'operatore per l'osservanza di detti obblighi:

identificazione del cliente e verifica della sua identità;

identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sull'operazione occasionale.

In particolare, in tale sede rilevano quali «terzi attestanti»:

1) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) intermediari bancari e finanziari comunitari;

3) intermediari bancari e finanziari aventi sede in Paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 26, comma 2, lettera *d)*, del decreto antiriciclaggio.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

L'operatore potrà ritenere assolti nei confronti della propria clientela gli obblighi sopra richiamati ottenendo il rilascio di un'attestazione da parte del terzo che abbia già provveduto a tali adempimenti direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

L'attestazione deve:

a. essere univocamente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (ad esempio, sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici);

b. essere trasmessa al soggetto che se ne avvale dal terzo attestante e non dal cliente attestato;

c. confermare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata;

d. confermare la coincidenza fra il cliente verificato e colui di cui si chiede l'attestazione;

e. contenere i dati identificativi del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

f. contenere l'indicazione delle fonti utilizzate per l'accertamento e la verifica dell'identità;

g. contenere le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da avviare e dell'operazione occasionale da eseguire.

I terzi mettono a disposizione degli operatori le informazioni richieste ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ivi inclusi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

L'operatore destinatario dell'attestazione si assicura che i terzi siano in grado di trasmettere senza ritardo, in caso di richiesta, copia dei documenti e delle informazioni utilizzate.

Spetta all'operatore che riceve l'attestazione, responsabile dell'adeguata verifica, verificare la veridicità dei documenti ricevuti e valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario, l'operatore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti e apportare le necessarie rettifiche e integrazioni;

adempiere in via diretta gli obblighi di adeguata verifica;

astenersi, qualora l'operatore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

PARTE SESTA

PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL CLIENTE

Anche qualora l'operatore effettui la prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal cliente (cd. soggetto servito), l'adeguata verifica andrà svolta nei confronti del cliente e dovrà essere improntata al principio dell'approccio basato sul rischio. Sulla base di questo principio, di regola, a un intermediario bancario o finanziario si applicano misure semplificate, salvo diverse valutazioni sull'effettivo livello di rischio rilevato, anche in considerazione della rischiosità del soggetto servito.

Inoltre, l'operatore applica i seguenti criteri:

1. «concretezza»: l'attività di monitoraggio deve essere svolta dall'operatore che effettua in concreto il trattamento del contante nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione. In base a tale criterio, l'attività di monitoraggio non è dovuta da quegli operatori che — pur parti del rapporto contrattuale — non svolgono alcuna attività di trattamento del contante, se non nel caso in cui l'operatore riceva informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore che in concreto la esegue (ad esempio, importi e tagli delle banconote);

2. «efficacia»: l'operatore che effettua in concreto il trattamento del contante deve essere in grado di valutare la coerenza fra l'operatività posta in essere e il profilo soggettivo del destinatario della stessa. A tal fine l'operatore tiene conto, per le proprie valutazioni, oltre che delle informazioni relative al proprio cliente, anche delle informazioni sulla tipologia della prevalente attività economica del soggetto servito acquisite, di regola, per il tramite del cliente. In ogni caso, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività economica svolta dal soggetto servito, l'operatore valuta l'opportunità di chiedere al cliente informazioni più dettagliate sul soggetto nei cui confronti è in concreto svolta la prestazione.

L'Allegato 2 contiene l'illustrazione di una casistica che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo degli schemi contrattuali più ricorrenti.

PARTE SETTIMA

ASTENSIONE

Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (*cfr.* art. 42 del decreto antiriciclaggio) e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

PARTE OTTAVA

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli operatori conservano l'originale o la copia avente efficacia probatoria — secondo la normativa vigente — delle scritture e delle registrazioni inerenti alle operazioni. Tale documentazione deve essere idonea a ricostruire univocamente:

1) la data di instaurazione del rapporto o della richiesta dell'operazione occasionale;

2) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;

3) la consultazione, ove effettuata, dei registri dei titolari effettivi di cui all'art. 21, con le modalità ivi previste;

4) lo scopo del rapporto o dell'operazione occasionale;

5) la data, l'importo, la tipologia dell'operazione;

6) il numero e il taglio delle banconote oggetto dell'operazione;

7) il luogo e la data di ritiro e/o consegna delle banconote trattate.

I documenti, i dati e le informazioni di cui si tratta sono conservati per un periodo non inferiore a dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dalla effettuazione dell'operazione.

Il regolamento antiriciclaggio deve descrivere le modalità per adempiere agli obblighi di conservazione e indicare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità di cui all'art. 21, comma 4, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

b) la tempestiva acquisizione, da parte dell'operatore, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dalla richiesta dell'operazione occasionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'operatore può avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi. Resta ferma la responsabilità dell'operatore, al quale deve essere assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

PARTE NONA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti disposizioni, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con riferimento ai rapporti continuativi già in essere, gli operatori si adeguano alle presenti disposizioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse.

Roma, 4 febbraio 2020

Il direttore generale: FRANCO

ALLEGATO 1

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 3 E 5, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

Gli operatori applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

a) rapporti continuativi e operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio;

b) rapporti continuativi e operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni[5];

c) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1. rapporti continuativi instaurati o eseguiti in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti indicativi della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2. cliente, titolare effettivo e soggetto servito residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo e/o il soggetto servito sono residenti ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato, secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), del decreto antiriciclaggio[6]. In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il cliente ha sede;

---

[5] In dette ipotesi, gli operatori adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio.

[6] Si tratta di:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore e al soggetto servito. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota all'operatore e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Gli operatori considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF. Nel valutare le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative gli operatori ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative alle attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente e al titolare effettivo in virtù di rapporti familiari o d'affari;

4. strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in Paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal FATF/GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in Paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali;

5. cliente, titolare effettivo e soggetto servito che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e *money transfer*;

7. altri tipi di attività economica riconducibili a settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio e/o di corruzione. Si tratta, ad esempio , del commercio di metalli preziosi e di rottami ferrosi, ovvero di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, quali ad esempio commercio di armi e *dual use*, raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

Operazioni caratterizzate da:

1. presenza di una quantità ingiustificata, in relazione all'attività svolta, di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto del trattamento;
2. trattamento di banconote che, secondo le informazioni fornite dal cliente o comunque conosciute dall'operatore, sono state introdotte in Italia dall'estero dal cliente per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. In questo ambito, l'operatore deve chiedere al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

1. Paesi terzi che non figurano fra quelli inclusi dal FATF/GAFI fra *High-risk and other monitored jurisdictions* o fra Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea, ma che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. A titolo di esempio, rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal);
2. Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del FATF/GAFI e ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

ALLEGATO *2*

CASO 1: contratto con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso.

Poiché il cliente è un intermediario bancario o finanziario, di regola si applicano misure semplificate: l'operatore effettua in ogni caso il monitoraggio sull'operatività dell'intermediario cliente e valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere allo stesso informazioni più dettagliate sulla sua operatività. A seguito della valutazione di tali ultime informazioni, l'operatore potrà modificare il livello di rischio assegnato e applicare, conseguentemente, misure ordinarie o rafforzate, nonché effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 2: contratto di un operatore «A» con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso. Svolgimento del trattamento mediante un operatore del contante «B».

Il rapporto contrattuale si instaura fra l'intermediario bancario o finanziario e l'operatore del contante «A». Quest'ultimo, tuttavia, esegue l'attività di trattamento del contante tramite l'operatore «B». L'obbligo di effettuare l'attività di adeguata verifica grava sia su «A» (nei confronti dell'intermediario bancario o finanziario) che su «B» (nei confronti di «A»).

L'operatore «A» tiene conto della circostanza che il proprio cliente è soggetto, di regola, a basso rischio e applica misure semplificate.

L'operatore «B», pur effettuando l'operazione su richiesta del proprio cliente «A», tiene conto della circostanza che la prestazione, in concreto, viene effettuata nei confronti di un soggetto servito, intermediario bancario o finanziario. L'operatore procede a identificare il proprio cliente (operatore «A»), ma effettua l'attività di monitoraggio sull'operatività del soggetto servito (intermediario bancario o finanziario). Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 3: contratto con un intermediario bancario o finanziario per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un soggetto servito.

L'operatore stipula un contratto con un intermediario bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un «soggetto servito» («C»).

L'operatore, di regola, applica misure semplificate: effettua in ogni caso il monitoraggio sulla operatività svolta dal soggetto servito sulla base dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'intermediario cliente.

In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore considera l'opportunità di chiedere all'intermediario cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito. In base a tutte le informazioni acquisite, l'operatore potrà valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta e/o la modifica del livello di rischio del cliente.

CASO 4: contratto di un operatore «A» con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote di un cliente di quest'ultimo («C»). Svolgimento del trattamento mediante altro operatore del contante «B».

L'operatore «A» stipula un contratto con un intermediario bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un soggetto servito «C».

L'operatore «A» a sua volta attribuisce l'incarico di effettuare la prestazione all'operatore «B».

L'operatore «A» applica, di regola, misure semplificate nei confronti del proprio cliente (intermediario bancario o finanziario).

L'operatore «B» effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti dell'operatore «A». L'operatore «B» effettua inoltre il monitoraggio sull'operatività del soggetto servito «C» sulla base delle informazioni sulla tipologia dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'operatore «A» che, a sua volta, le chiede all'intermediario cliente.

In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito «C», l'operatore «B» valuta l'opportunità di chiedere all'operatore «A» informazioni dettagliate sul soggetto servito che, a sua volta, provvederà a chiederle all'intermediario bancario o finanziario. In base a tali ulteriori informazioni, l'operatore «A» - se riceve informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore «B» - potrà modificare il livello di rischio del cliente intermediario bancario o finanziario. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 5: contratto di un operatore «A» con un cliente «C» diverso da un intermediario bancario o finanziario. Svolgimento del trattamento tramite altro operatore del contante «B».

L'operatore del contante «A» stipula un contratto con un cliente «C» diverso da un intermediario bancario o finanziario e attribuisce l'incarico di effettuare il trattamento a un operatore del contante «B».

Il trattamento del contante viene quindi svolto dall'operatore «B» nei confronti del soggetto servito «C».

L'operatore «A» applica, di regola, misure ordinarie nei confronti del proprio cliente «C», salvo una diversa valutazione del livello di rischio dello stesso.

Salve diverse valutazioni sul livello di rischio, l'operatore «B» applica misure ordinarie al cliente operatore «A». Poiché di fatto la prestazione viene svolta nei confronti del soggetto servito «C», il monitoraggio viene svolto da «B» sulla operatività riferibile al soggetto servito «C» sulla base delle informazioni sulla tipologia dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'operatore «A».

In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito «C», l'operatore «B» valuta l'opportunità di chiedere all'operatore «A» informazioni dettagliate sul soggetto servito. In base a tali ulteriori informazioni, l'operatore «A» - se riceve informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore «B» - potrà modificare il livello di rischio del cliente. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 6: contratto con un *network* per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso.

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un cliente *network* che, a sua volta ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario bancario o finanziario. Il *network* affida lo svolgimento in concreto dell'attività a uno o più operatori.

In questo caso il *network* riveste la qualifica di cliente dell'operatore mentre l'intermediario bancario o finanziario è il soggetto servito.

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del *network*. Il monitoraggio avrà a oggetto l'operatività delle filiali dell'intermediario soggetto servito.

L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al *network* informazioni più dettagliate sull'intermediario. L'operatore si adopera affinché nel contratto col *network* sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 7: contratto con un *network* per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti da un soggetto servito «C».

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un cliente *network* che, a sua volta ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti da un terzo (soggetto servito «C»).

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del *network*. Il monitoraggio avrà a oggetto l'operatività riferibile al soggetto servito «C».

L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al *network* informazioni più dettagliate sul soggetto servito «C». L'operatore si adopera affinché nel contratto col *network* sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

CASO 8: contratto con un *network* per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un cliente non intermediario bancario o finanziario.

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un cliente *network* che, a sua volta, ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un soggetto servito (non intermediario bancario o finanziario).

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del *network*. Il monitoraggio avrà a oggetto l'operatività riferibile al soggetto servito «C».

L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al *network* informazioni più dettagliate sul soggetto servito. La raccolta di tali informazioni dovrà avvenire per il tramite del *network*. A tal fine, l'operatore si adopera affinché nel contratto col *network* sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

20A00915

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 6 febbraio 2020.

Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento *crowdfunding*), per l'adeguamento alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165. (Delibera n. 21259).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line (di seguito «legge di bilancio 2019»);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di ulteriormente adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della MiFID II (di seguito «Correttivo MiFID»);

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID, che ha modificato l'art. 50-*quinquies* del TUF, eliminando, tra i requisiti patrimoniali per l'iscrizione nel registro di gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, il vincolo dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori e mantenendo il solo obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di seguito, «Regolamento c*rowdfunding*»);

Vista la delibera del 5 luglio 2019, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che è necessario, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID all'art. 50-*quinquies* del TUF, procedere tempestivamente ad un adeguamento alla nuova disposizione normativa del regolamento c*rowdfunding*;

Considerato che è necessario disporre un periodo transitorio per l'applicazione del nuovo art. 7-*bis* del regolamento, concernente i requisiti patrimoniali dei gestori, per consentire ai gestori già autorizzati che aderiscono ad un sistema di indennizzo di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari;

Considerato che è necessario, alla luce delle modifiche apportate al TUF che hanno esteso le attività esercitabili da parte dei gestori di portale, integrare le informazioni contenute nel registro previsto dall'art. 5 del regolamento c*rowdfunding*;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line

1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera «*g)* la tipologia di attività svolta» e, al comma 2, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera «*d)* la tipologia di attività svolta»;

2) nella Parte II, Titolo II, l'art. 7-*bis* è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 7-*bis (Requisiti patrimoniali dei gestori)*. — 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda:

a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e

b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori.

2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto»;

3) nella Parte II, Titolo III, all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, sono eliminate le seguenti parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2020

Il presidente: SAVONA

20A00914

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 9/2020 - 2322 del 31 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN PHARMA;

confezione: n. 046010017;

descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse» 24 + 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: n. 046010029;

descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse» 3 x 28 (72 + 12) compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00895

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropur».

Estratto determina AAM/PPA n. 90 del 4 febbraio 2020

Si autorizza il seguente *worksharing* tipo II B.II.b.2.b):

aggiunta temporanea del sito QualTech Laboratories, Inc. 104 Green Grove road, Ocean, NJ 07712-3103, United States, responsabile ad effettuare i test relativi a LH+FSH, necessari al rilascio del prodotto finito.

Tale autorizzazione è condizionata alle seguenti *follow up measures* (FUM), che la Ferring Pharmaceuticals, in qualità di *applicant*, si è impegnata formalmente a soddisfare:

presentazione, entro il 30 giugno 2021, di una richiesta di variazione per l'aggiunta di un sito in Europa in cui effettuare il bioassay LH+FSH;

comunicazione alle autorità competenti di ogni cambiamento relativo alla tempistica proposta.

La suddetta variazione è relativa al medicinale MEROPUR nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

036749012 - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente;

036749024 - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente;

036749036 - «600 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 1 ml solvente + ago + 9 siringhe monouso;

036749048 - «1200 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 2 siringhe preriempite 1 ml solvente + ago + 18 siringhe monouso.

Numero procedura: DK/H/XXXX/WS/138.

Codice pratica: VC2/2019/706.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. (codice fiscale n. 07676940153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00896

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Kabi»

Estratto determina n. 136/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: LEVOFLOXACINA KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR) Italia.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«5 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 040359111 (in base 10);

«5 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 040359123 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: levofloxacina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levofloxacina Kabi» (levofloxacina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00900

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 137/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: BORTEZOMIB DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l. - piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano (Italia).

Confezione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046042014 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo ricostituzione: non refrigerare.

La stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 8 ore a 25°C. Da un punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di ricostituzione precluda il rischio di contaminazione microbica, il prodotto dovrà essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, è responsabilità dell'utilizzatore il rispetto delle condizioni e dei tempi di conservazione.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino contiene 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo);

dopo la ricostituzione, 1 ml di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo contiene 2,5 mg di bortezomib;

dopo la ricostituzione, 1 ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso contiene 1 mg di bortezomib;

eccipienti: mannitolo (Ph. Eur.), azoto.

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Dr. Reddy's Laboratories Limited, Hyderabad - Chemical Technical Operations Unit-I, Plot No. 137, 138, 145 & 146, IDA - Bollaram, Jinnaram Mandal, Andhra Pradesh - 502 325 (India);

produttore del prodotto finito: Dr. Reddy´s Laboratories Limited - FTO-Unit VII (FTO-Unit 7) - Plot No. P 1 to P 9, Phase - III - Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530046 (India);

confezionamento primario: Dr. Reddy´s Laboratories Limited - FTO-Unit VII (FTO-Unit 7) - Plot No. P 1 to P 9, Phase - III - Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 30046 (India);

confezionamento secondario:

Dr. Reddy´s Laboratories Limited - FTO-Unit VII (FTO-Unit 7) - Plot No. P 1 to P 9, Phase - III - Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530046 (India);

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Limited - 6, Riverview Road, Beverley - East Yorkshire, HU 17 0LD (Regno Unito);

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25 - Waltrop, 45731 (Germania);

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801 (Germania);

controllo di qualità:

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Limited - 6, Riverview Road, Beverley - East Yorkshire, HU 17 0LD (Regno Unito);

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich Str. 20 - Eschborn, 65760 (Germania);

SC Rual Laboratories SRL -313 Splaiul Unirii, Building H - 1st foor, sector 3, Bucuresti 030138 (Romania);

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park - Paola PLA, 3000 (Malta);

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26 Hal Far Industrial Estate - Hal Far, Birzebbugia BBG, 3000 (Malta);

Rilascio dei lotti:

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Limited - 6, Riverview Road, Beverley - East Yorkshire, HU 17 0LD (Regno Unito);

betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95, Augsburg, 86156 (Germania);

S.C. Rual Laboratories S.r.l. - Splaiul Unirii nr. 313 - Building H, 1st floor, sector 3 - Bucharest, 030138 (Romania);

Indicazioni terapeutiche:

«Bortezomib Dr. Reddy's» in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Dr. Reddy's» in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Dr. Reddy's» in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Dr. Reddy's» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» flaconcino in vetro - A.I.C n. 046042014 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 858,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.416,04.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bortezomib Dr. Reddy's» (bortezomib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bortezomib Dr. Reddy's» (bortezomib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Macleods»

Estratto determina n. 138/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: SILDENAFIL MACLEODS.

Titolare A.I.C.: Macleods Pharma Espana S.L.U. - Avenida Diagonal, 468 - 6° Puerta A - 08006 Barcelona - Spagna.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677205 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677217 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677229 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677231 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677243 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677256 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: sildenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Macleods» (sildenafil) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00902

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronedarone Aristo».

Estratto determina n. 140/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: DRONEDARONE ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino - Germania.

Confezioni:

«400 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652018 (in base 10);

«400 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652020 (in base 10);

«400 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652032 (in base 10);

«400 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652044 (in base 10);

«400 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652057 (in base 10);

«400 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046652069 (in base 10);

«400 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046652071 (in base 10);

«400 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046652083 (in base 10);

«400 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046652095 (in base 10);

«400 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046652107 (in base 10);

«400 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652119 (in base 10);

«400 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652121 (in base 10);

«400 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652133 (in base 10);

«400 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652145 (in base 10);

«400 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652158 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652160;

«400 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652172;

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652184;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652196;

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046652208.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

principio attivo: Dronedarone;

eccipienti:

nucleo della compressa: ipromellosa, amido di mais, pregelatinizzato, crospovidone, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), macrogol (E1521), titanio diossido (E171).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Sangareddy District, Telangana, 502 329, India;

produttore/i del prodotto finito: Rontis Hellas Medicaland Pharmaceutical Products S.A. P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004 Grecia;

confezionamento primario: Rontis Hellas Medicaland Pharmaceutical Products S.A. P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004 Grecia;

confezionamento secondario:

Rontis Hellas Medicaland Pharmaceutical Products S.A. P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004 Grecia;

Unitax Pharmalogistik GmbH An den Gehren 1, Schönefeld, Brandenburg 12529 Germania;

Esparma Pharma Service GmbH Bielefelder Stree 1, Sulzetal, OT Osterweddingen, Sachsen-Anhalt, 39171 Germania;

STM Group S.r.l. Strada provinciale Pianura 2, Pozzuoli, 80078 Italia.

Controllo di qualità: Rontis Hellas Medicaland Pharmaceutical Products S.A. P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004 Grecia;

Rilascio dei lotti:

Rontis Hellas Medicaland Pharmaceutical Products S.A. P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004 Grecia;

Aristo Pharma Gmbh WallenroderStraße 8-10 - 13435 Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Dronedarone Aristo» è indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale (FA) parossistica o persistente. Dato il suo profilo di sicurezza (vedere paragrafi 4.3 e 4.4), «Dronedarone Aristo» deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento.

«Dronedarone Aristo» non deve essere somministrato a pazienti con disfunzione ventricolare sistolica sinistra o a pazienti con insufficienza cardiaca pregressa o in corso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «400 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046652044 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dronedarone Aristo» (dronedarone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dronedarone Aristo» (dronedarone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti in cardiologia, medicina d'urgenza e cardiochirurgia per la prima prescrizione e in tutti i casi in cui non sia presente il piano terapeutico per il singolo paziente (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosin Teva».

Estratto determina n. 142/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: TAMSULOSIN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia.

Confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 180 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014230 (in base 10);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 180 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014242 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio modificato.

Composizione:

principio attivo: tamsulosina cloroidrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamsulosin Teva» (tamsulosina cloroidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00905

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosin Teva».

Estratto determina n. 144/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: TAMSULOSIN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia.

Confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 2×100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014255 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio modificato.

Composizione:

principio attivo: tamsulosina cloroidrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamsulosin Teva» (tamsulosina cloroidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00906

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Doc Generici».

Estratto determina n. 145/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: LEVOCETIRIZINA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039679372 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039679384 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039679396 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 039679408 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: principio attivo: levocetirizina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levocetirizina Doc Generici» (levocetirizina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00907

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 23 del 27 gennaio 2020, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

Marchio orafo	Impresa	Sede
VR 186	3 Emme S.n.c. di Marcolungo Gianfranco & C.	corso Alcide De Gasperi n. 55 - Caldiero (VR)

20A00963

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 2020, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Almeno il 55%»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Sig. Massimo Scalia, in Via Nemorense n. 177, cap 00199 - Roma; email: massimo.scalia@uniroma1.it

20A01034

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Declassamento del Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Windhoek (Namibia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Namibia e della Regione di Erongo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00908

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Maturin (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Giovany Salvador Fiorello, agente consolare onorario in Maturin (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas e restituzione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Caracas;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00909

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Sharm El Sheikh (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Fabio Brucini, Console onorario in Sharm El Sheikh (Egitto), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia al Cairo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei

nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia al Cairo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia al Cairo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia al Cairo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia al Cairo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia al Cairo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia al Cairo e restituzione all'Ambasciata d'Italia al Cairo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia al Cairo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia al Cairo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia al Cairo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia al Cairo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia al Cairo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia al Cairo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia al Cairo;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia al Cairo dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00910

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Erechim (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Gertrudes Maria Reolon Kalinoski Castilhos, Agente consolare onorario in Erechim (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

c) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

d) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00911

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Juiz de Fora (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Marcia de Almeida, Agente consolare onorario in Juiz de Fora (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte dei testamenti formati a bordo di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Belo Horizonte e restituzione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

o) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Belo Horizonte, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Belo Horizonte dello schedario dei connazionali residenti;

r) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00912

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nomina del Garante del contribuente per la Regione Campania

Il Presidente della Commissione tributaria regionale della Campania, con decreto n. 20210 del 3 dicembre 2019, ha nominato il dott. Sergio Fusaro quale unico componente dell'Ufficio del Garante per la Campania, per il quadriennio 2020/2023.

Per la consultazione del testo integrale del predetto decreto, si rinvia al sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

20A00830

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia Spirito Santo, in Ardore, fraz. Bombile

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 gennaio 2020, viene estinta la Parrocchia Spirito Santo, con sede in Ardore (RC), fraz. Bombile.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A00958

Estinzione della Parrocchia del Buon Pastore, in Foligno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 gennaio 2020, viene estinta la Parrocchia del Buon Pastore, con sede in Foligno (PG).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A00959

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Antonio di Padova, in Savignano sul Panaro, frazione Mulino, nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Savignano sul Panaro.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 gennaio 2020 è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale l'arcivescovo abate-metropolita di Modena-Nonantola ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in Savignano sul Panaro, frazione Mulino (MO), nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Savignano sul Panaro (MO).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

La Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Savignano sul Panaro (MO), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in Savignano sul Panaro, frazione Mulino (MO), che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

20A00960

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia della Conversione di S. Paolo, in Pavullo nel Frignano, frazione Sassoguidano, nella Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, in Pavullo nel Frignano, frazione Verica.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 gennaio 2020 è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale l'arcivescovo abate-metropolita di Modena-Nonantola ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia della Conversione di S. Paolo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Sassoguidano (MO), nella Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Verica (MO).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

La Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Verica (MO), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia della Conversione di S. Paolo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Sassoguidano (MO), che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

20A00961

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Burrata di Andria».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Burrata di Andria» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 24 dicembre 2019 a causa di un errore nel testo inviato, il disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

All'art. 2 - caratteristiche del prodotto - punto 2.1 materia prima, dopo la penultima frase relativa alle temperature /tempo concernenti il trattamento di pastorizzazione va aggiunta la frase di seguito riportata:

«Per la pastorizzazione della panna è possibile utilizzare anche qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto di risanamento equivalente».

All'art. 2 - caratteristiche del prodotto - punto 2.2 prodotto finito dopo il valore dell'umidità va inserita la frase di seguito riportata:

«Linea burrata delattosata lattosio < 0,1 g/ su 100 g».

All'art. 2 - caratteristiche del prodotto - punto 2.2 prodotto finito dove si descrive la stracciatella dopo la parola stracciata viene aggiunta la parola: «sfilacciata».

All'art. 5 - metodo di ottenimento - punto 5.1.a - Acidificazione

la parola «fermentazione è sostituita dalla parola «acidificazione»;

fermentazione e salatura dopo la parola filatura vanno aggiunte le parole di seguito riportate: «oppure in panna».

All'art. 5 - metodo di ottenimento - punto 5.1.f - salatura dopo la parola filatura vanno aggiunte le parole di seguito riportate: «oppure in panna».

20A00957

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/32 del 31 gennaio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» avvenuta con decreto ministeriale 7 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 198 del 24 agosto 2019.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 31 gennaio 2020 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A00962

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-038) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.